

Dismissione immobili pubblici: premi ai comuni che collaborano

18 Settembre 2015

L'art. 26 del Decreto Legge 133/2014 cd. "sblocca cantieri" (convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164) contiene disposizioni finalizzate a facilitare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati (anche in uso al Ministero della difesa) attraverso un meccanismo innovativo che vede coinvolti in prima linea i Comuni.

In particolare ai comuni compete l'iniziativa di presentare le proposte di recupero anche con cambio di destinazione d'uso per ciascun immobile individuato, mentre all'Agenzia del Demanio spetta la valutazione delle proposte dei Comuni oppure la formulazione al Comune competente di una proposta di recupero dell'immobile con diversa destinazione urbanistica, anche su iniziativa di soggetti privati sollecitati mediante pubblicazione di un apposito avviso (art. 26, commi 1 e 3) (vedi [Sblocca cantieri: pubblicato il secondo elenco degli immobili pubblici inutilizzati](#)).

Per indurre i Comuni ad assumere un ruolo attivo in questi procedimenti, il comma 8 dell'art. 26 prevede l'attribuzione ad essi - secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia - di una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione/dismissione degli immobili pubblici nel caso in cui abbiano collaborato modificandone la destinazione d'uso.

Il decreto previsto dall'art. 26, comma 8 è stato adottato dal Ministro dell'economia il 7 agosto 2015 e pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16/9/2015.

Il DM 7 agosto 2015 si applica alle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano immobili di proprietà dello stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo (art. 1) e pertanto sembra avere una applicazione ampia, non limitata alle sole procedure attivate ai sensi dell'art. 26 del DL 133/2014. Ciò è confermato all'art. 4 dove è previsto che i premi vengano corrisposti ai comuni anche in caso di concessione di immobili ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legge 351/2001.

Quanto al premio, che viene attribuito agli enti locali che abbiano contribuito alla valorizzazione dell'immobile pubblico, esso consiste in una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita ovvero nella cessione di

immobili di valore equivalente.

In allegato il Decreto del Ministro dell'economia 7 agosto 2015

21980-Allegato.pdf [Apri](#)